



COMUNE DI PATERNO'

Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.

52

Data di registrazione

12/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA APERTURA MERCATO TRISETTIMANALE - SETTORE ALIMENTARE - DI VIA F. MAIMONIDE E SUO TRASFERIMENTO PROVVISORIO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO GIOVANNI PAOLO II, NEI PRESSI DELLA PISCINA COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. del 08/03/2020; VISTO il D.P.C .M. del 09/03/2020;

VISTO IL D.P.C.M. dell'1 1 marzo 20020 ; VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020;

VISTA L'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che articolo 1 ;

VISTO il D.P.C .M. del 26 aprile 2020 che all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero nazionale) - vigente ed in vigore almeno fino al 17 maggio 2020 - alla lettera z) prevede quanto segue :

“ sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;”

VISTE le seguenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia:

n°. 6 del 19 marzo 2020;

n° 14 del 03 aprile 2020;

n° 15 del 08 aprile 2020 ;

n° 16 del 11 aprile 2020 ;

n° 17 del 18 aprile 2020;

n° 18 del 30 aprile 2020;

n° 19 del 01 maggio 2020;

n° 20 del 01 maggio 2020;

VISTA la Legge Regionale n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni che regola la materia del commercio su aree pubbliche;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali;

RITENUTO di dover emanare, in esecuzione ai dettami di legge prima indicati, apposita ordinanza di apertura fino al 18 maggio 2020 e comunque fino ad eventuali ulteriori disposizioni successive di leggi nazionali e/o regionali - riguardante la regolamentazione del funzionamento e/o sospensione dei mercati su aree pubbliche ;

per i motivi indicati in premessa,

ORDINA

lo svolgimento del mercato trisettimanale di Via Fonte Maimonide è momentaneamente trasferito nell'area del parcheggio Giovanni Paolo II, prospiciente il Corso Italia e più precisamente all'interno della corsia centrale, limitatamente al settore alimentare a decorrere dal 14/05/2020 fino ad eventuali ulteriori disposizioni successive di legge, a condizione che siano garantite dal Corpo di Polizia Municipale e/o da personale autorizzato l'osservanza di misure organizzative atte a prevenire assembramenti di persone, quindi assicurare le condizioni di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di metri uno come riportato nel D.P.C.M. DEL 26 APRILE 2020, sia da parte degli operatori commerciali che dagli avventori, nonché quanto previsto dalle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia, n° 18 del 30 aprile 2020- n° 19 del 1 maggio 2020- n° 20 del 1 maggio 2020;

I posti da assegnare sono n. 20 ognuno di mt.4,00 x 8,00, sistemati in senso longitudinale e distanziati l'uno dall'altro di mt. 5 e sono riservati ai titolari, mentre le supplenze dovranno essere effettuate come da prassi ordinaria;

Di disporre, infine, che la presente Ordinanza abbia decorrenza dal 14 maggio 2020, fino ad eventuali ulteriori disposizioni, salvo ulteriori proroghe determinate da successivi leggi nazionali e regionali.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria dalle vigenti norme dettate dai D.P.C.M. per l'Emergenza Coronavirus Covid-19;

INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli artt 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n° 1034;
- e o 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con Regio Decreto Legislativo n° 455 del 15 maggio 1946, convertito in Legge Costituzionale n° 2 del 26/02/ 1948, nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 comma 4 del Decreto Legislativo n° 854 del 06/01 1948 e dagli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

DISPONE ALTRESI' CHE

La presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per tutta la durata di validità della medesima .

la presente ordinanza sia comunicata:

- alla Polizia Municipale;
- alla Prefettura di Catania;
- al comando Carabinieri di Paternò;

- al comando Guardia di Finanza di Paternò.

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Galea

Il Sindaco
Naso Antonino / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)